

TI_GERICHTE 14.2021.188 vom 9. Mai 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-05-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2021.188

FR: TI_GERICHTE 14.2021.188 du 9 mai 2022

IT: TI_GERICHTE 14.2021.188 del 9 maggio 2022

Regeste

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto di mandato. Remunerazione a ore. Assenza di riconoscimento del numero di ore lavorative prestate

Erwägungen

E. 3

Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che agli atti non figura alcun valido riconoscimento di debito a favore dell'istante per la pretesa vantata, osservando che se il contratto di mandato sottoscritto dalle parti prevede effettivamente una tariffa oraria di fr. 180.–/ 220.–, le ore prestate da RE 1 non sono state né quantificate né riconosciute dall'amministratore unico della società escussa in occasione dell'interrogatorio avvenuto dinanzi al giudice del Tribunale cantonale delle assicurazioni il 22 giugno 2011. Onde la reiezione dell'istanza.

E. 4

Nel reclamo RE 1 rimprovera al primo giudice di aver respinto l'istanza senza aver considerato la decisione del 26 agosto 2011 da lui prodotta (doc. D), da cui risulta che dal mese di aprile 2007 egli si era occupato "per circa due ore al giorno della realizzazione EDP e programmi gestionali come pure del regolamento aziendale" presso la società convenuta. Precisa che in realtà la durata di lavoro giornaliera richiestagli dall'amministratore unico della CO 1 – il quale avrebbe confermato di non avergli versato alcunché, nemmeno a titolo di acconto – era di due ore e mezza e di averne effettuate 1'320 che, secondo la tariffa oraria di fr. 190.– a suo dire concordata, corrispondono alla sua pretesa iniziale di fr. 250'800.–, poi ridotta a fr. 77'112.40 oltre agli interessi.

E. 5

Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell'art. 82 cpv. 1 LEF l'atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall'escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all'escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il riconoscimento può essere dedotto anche da un insieme di documenti, non necessariamente tutti firmati dall'escusso, a condizione però che il documento in cui egli si riconosce debitore dell'escutente sia firmato e si riferisca o rinvii chiaramente e direttamente a documenti che menzionano l'importo del debito o che permettano di quantificarlo. Tale ammontare dev'essere determinato o agevolmente determinabile nei documenti ai quali rinvia il documento firmato già al momento della sua sottoscrizione (DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3 a ed. 2021, n. 15 e 26 ad art. 82 LEF). Il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall'escutente (S taehelin, op. cit., n. 21 ad art. 82).

Una sua eventuale interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013 già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), ad esclusione di elementi estrinseci all'atto (che esulano dalla cognizione del giudice del rigetto), fermo restando che in caso di dubbio l'istanza di rigetto andrà respinta; se occorre, spetterà al giudice ordinario pronunciarsi nell'azione di riconoscimento di debito (art. 79 LEF) al termine di una procedura probatoria completa (DTF 145 III 26 consid. 4.3.3; sentenza della CEF 14.2020.1 del 12 giugno 2020 consid. 6.3 e i rinvii).

E. 5.1

Nella fattispecie, come visto l'istante fonda sostanzialmente la propria richiesta sul contratto di mandato sottoscritto il 21 luglio 2008 con la CO 1 (doc. B accluso all'istanza), nonché sul verbale dell'udienza tenutasi il 22 giugno 2011 dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni relativo all'audizione dell'amministratore unico della società anonima, P_____ (doc. C), e sulla decisione – di cui egli produce però solo un estratto di due pagine (14 e 16) – emessa dal medesimo Tribunale il 26 agosto 2011 (doc. D).

E. 5.2

Orbene, è palese che il contratto di mandato non verte inequivocabilmente su una somma di denaro determinata o facilmente determinabile secondo criteri oggettivi, dal momento che, oltre a non definire in modo univoco l'onorario convenuto (che varia da fr. 180.– a fr. 220.– all'ora “a seconda delle difficoltà delle pratiche in esame”), l'accordo non indica il numero delle ore prestate (o da prestare) da RE 1 né rinvia a un documento che permetta di quantificare il lavoro fornito (o da fornire).

E. 5.2.1

Il reclamante sostiene invero che la quantificazione delle ore da lui prestate per la società escussa risulterebbero dalla sentenza del Tribunale cantonale amministrativo (doc. D), che il Pretore ha ignorato. Sennonché il mandato non rinvia a tale sentenza, che non può pertanto servire a determinare la somma che la convenuta avrebbe riconosciuto firmando il contratto di mandato né a interpretarlo, trattandosi di un elemento estrinseco all'atto (sopra consid. 5). Già per questo motivo, il reclamo si avvera infondato.

E. 5.2.2

Del resto, nel passaggio menzionato dal reclamante, la sentenza si limita a rinviare a un documento del 1° ottobre 2007, con il quale l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro informava la Cassa cantonale di compensazione che in occasione di un controllo effettuato pochi giorni prima presso la CO 1 era presente RE 1, il quale “dal mese di aprile 2007 si stava occupando, per circa due ore al giorno, della realizzazione EDP e Programmi gestionali come pure del regolamento aziendale, per un onorario di fr. 40.– all'ora” (doc. D, pag. 14). La constatazione, oltretutto espressa verosimilmente sulla scorta delle affermazioni dello stesso RE 1, è troppo vaga, quanto al numero di ore giornaliere (“circa due”) e di giorni di lavoro (“dal mese di aprile 2007”) esatti cui si riferisce, per determinare con precisione la quantità di ore fornite, che ad ogni modo non risultano essere state riconosciute dalla convenuta, per tacere del fatto che la tariffa oraria di fr. 40.– menzionata nella decisione è ben inferiore a quella risultante dal contratto (da fr. 180.– a fr. 220.–) e richiesta (fr. 190.–).

E. 5.3

Ne discende che, in mancanza di un titolo di rigetto nel senso dell'art. 82 cpv. 1 LEF, la decisione impugnata non presta il fianco alla critica sicché il reclamo va respinto. Rimane

comunque salva la facoltà per RE 1 di far valere le sue eventuali ragioni di merito, qualora lo ritenesse opportuno, in una procedura ordinaria (v. sopra consid. 2 e 5).

E. 6

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la contro-parte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

E. 7

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 77'112.40, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II

presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro

la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.